SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 832-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione all'Accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Karthoum il 4 agosto 1963, nonchè ai relativi emendamenti, e loro esecuzione

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Banca Africana di sviluppo, costituita il 10 settembre 1964 in applicazione dell'accordo istitutivo adottato a Karthoum il 4 agosto 1963, rappresenta uno strumento di grande importanza per lo sviluppo del continente africano; ad essa infatti avevano aderito già al 30 giugno 1978, ben 48 stati.

Le vicende assai travagliate succedutesi dal momento in cui la Commissione Economica per l'Africa (ECA) dell'ONU, il 6 febbraio 1961, gettò le basi per la istituzione della Banca Africana fino alla recentissima risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca che apre la stessa alla partecipazione dei paesi non regionali, hanno dimostrato una evoluzione estremamente positiva dal punto di vista politico in relazione al rafforzamento del vincolo fra i paesi africani e quelli degli altri continenti.

Nei primi anni infatti si era delineato un conflitto fra l'ECA e l'organizzazione degli Stati per l'unità africana a causa del persistere di taluni atteggiamenti in seno alla ECA della quale in un primo tempo facevano parte anche potenze coloniali.

Successivamente la spinta autonomistica portò ad accentuare il carattere africano della Banca che non ammetteva altri Stati membri fuori di quelli continentali. Tutto ciò ha pesato sull'attività della Banca stessa che per mancanza di fondi adeguati non ha potuto svolgere che in parte modesta le attività previste dall'accordo istitutivo, quali il finanziamento dei progetti di investimenti, gli studi e la elaborazione dei progetti stessi, le iniziative di aumento delle risorse finanziarie, l'assistenza tecnica necessaria all'attuazione dei programmi.

Nel 1972, pertanto, la Banca promosse la istituzione di un Fondo africano di sviluppo per consentire l'apporto di capitali di altri paesi; l'Italia ne entrò a far parte contribuendo con risorse pari a 30 milioni di unità di conto.

La istituzione di questo Fondo ha rappresentato un passo importante ed ha agevolato il superamento dell'ultimo ostacolo, cioè del timore che l'apertura del capitale della Banca ai paesi non continentali indebolisse il carattere africano dell'istituzione. In questo senso, sia pure con notevole ritardo, la Banca africana ha seguito lo stesso orientamento delle altre banche regionali (Banca Asiatica di Sviluppo e Banca Interamericana di sviluppo). In vista dell'allargamento della composizione, comunque, il Consiglio dei Governatori della Banca Africana stabiliva, nella riunione annuale del 1978, taluni princìpi fondamentali concernenti in particolare la nazionalità del Presidente, necessariamente africana, la limitazione delle operazioni entro il continente africano e la maggioranza qualificata nel voto in ragione del 66,66 per cento in favore dei membri regionali. Sulla base di questi princìpi si è aperto un negoziato con i paesi non regionali conclusosi nel maggio 1979 ad Abijan.

I paesi non regionali hanno ottenuto una rappresentanza di 6 consiglieri contro 12 regionali; la ripartizione del capitale azionario in ragione di due terzi sottoscritto dai paesi regionali e un terzo dai paesi non regionali; la fissazione di un *quorum* di due terzi del totale potere di voto per le decisioni del Consiglio di Amministrazione con la inclusione in esso di almeno un Consigliere non regionale; il reclutamento del personale anche presso i paesi non regionali; l'aumento del capitale a 5 miliardi e 250 milioni di unità di conto in modo che 3 miliardi e 500 milioni spettino ai membri regionali e la quota restante ai non regionali.

Conclusasi felicemente anche la negoziazione riferita alla ripartizione delle azioni e al mantenimento della parità valutaria, 21

paesi non regionali hanno manifestato l'intenzione di entrare nella Banca africana secondo una percentuale di sottoscrizione, in forza della quale la quota spettante all'Italia del 6,19 per cento viene ad ammontare a 108.320.000 unità di conto, equivalenti a lire 111.201.729.032 da corrispondere in 5 rate annuali. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ratifica.

L'adesione del nostro paese soddisfa a due condizioni più volte richiamate in occasione dei dibattiti sui problemi del rapporto Nord-Sud: quella dell'intervento finanziario in aiuto dei paesi di un'area geograficamente tra le più arretrate dove la fame e il sottosviluppo raggiungono livelli altissimi e quella concernente l'opportunità per il nostro paese di aprire nuovi sbocchi per il trasferimento di tecnologie industriali e di manodopera e di acquisire nuovi mercati.

La Commissione affari esteri, pertanto, raccomanda all'Assemblea di approvare il presente disegno di legge nel testo modificato in armonia con i rilievi formulati dalla 5ª Commissione permanente.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore BOLLINI)

3 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo corso ulteriore a condizione che dopo l'articolo 3 venga inserito un nuovo articolo, recante la previsione della copertura finanziaria, così formulato:

« All'onere relativo all'anno finanziario 1981, valutato in lire 5.560.087.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonchè ai relativi emendamenti.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato all'articolo precedente, nonchè ai relativi emendamenti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, agli articoli 65 e 60 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La quota di sottoscrizione italiana al capitale della Banca è fissata in 108.320.000 unità di conto, pari a dollari USA 130.671.832, per un controvalore di lire 111.201.729.032 al tasso di cambio del Fondo monetario internazionale del 17 maggio 1979 (1 dollaro USA = 851 lire), da corrispondersi in cinque annualità di pari importo, negli anni 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

All'onere relativo all'anno finanziario 1981, valutato in lire 5.560.087.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore solo ed in quanto sia avvenuta la ratifica dell'Accordo, opportunamente emendato per rendere possibile l'adesione dei Paesi non regionali, da parte dei membri regionali, giusta articolo 60 dell'Accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.